

Brescia, lì 12.2.2004
Prot. n. 5672

**DETERMINAZIONE N. 10/Ad: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
DELL'ATTIVITA' DI PROCACCIATORE D'AFFARI.**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese nonché il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/93 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, in particolare, gli artt. 11 e 14;

vista la legge 204/1995 che disciplina l'attività di agente e rappresentante di commercio, istitutiva del relativo ruolo professionale;

vista la legge 39/1989 che disciplina la professione di mediatore ed in particolare l'art. 2 che prevede che l'iscrizione al ruolo istituito presso la Camera di commercio è obbligatoria anche se l'attività è esercitata in modo discontinuo o occasionale;

visto l'art. 2082 del codice civile che indica gli elementi che definiscono la figura dell'imprenditore prevedendo la professionalità quale requisito essenziale;

visto l'art. 2195 del codice civile che nel dettare la disciplina dell'obbligo di registrazione delle imprese, mediante espresso richiamo all'art. 1754 individua, quale attività ausiliaria la figura del mediatore;

ritenuto che, non esistendo una previsione normativa generale o speciale riferita alla fattispecie, la figura del procacciatore d'affari è il soggetto che dà esecuzione ad uno o più contratti atipici di contenuto diverso sovente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato e non ad attività d'impresa;

ritenuto che l'attività di procacciatore d'affari sostanziandosi in contenuti negoziali identici a quelli dell'agente e/o del mediatore non sia come tale iscrivibile al registro delle imprese;

visto l'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931 n.733 approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento per l'esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 ed in particolare l'art. 205 che precisa la definizione di agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari;

Viste le sentenze: Tribunale Trani 8 maggio 2000 n. 611, Tribunale Bari 29 febbraio 2000 n. 2313, Tribunale Bari 2 febbraio 2001 n. 780; Cassazione civile 17 settembre 1996 n. 11244, Cassazione civile sez. lavoro 8 febbraio 1999 n. 1078, e ritenuto che l'attività di procacciatore d'affari differisce da quella di agente e rappresentante e da quella di mediatore per la mancanza del carattere di stabilità e continuità e non per elementi sostanziali riconducibili alla natura del rapporto;

ritenuto che i contratti di agenzia così come disciplinati nei relativi obblighi e diritti, dagli articoli 1742-1765 del codice civile e dalle leggi speciali, postulano il possesso, da parte dell'agente di specifici requisiti di onorabilità e professionalità che devono ritenersi connaturali alla natura del negozio e non all'organizzazione stabile e continuativa dell'attività in parola e ritenuto pertanto che gli stessi debbano essere posseduti anche dai soggetti che svolgono tale attività solo occasionalmente come i procacciatori d'affari;

considerato quindi che la connotazione distintiva della figura del procacciatore d'affari rispetto all'attività di agente, di mediatore, nonché all'agenzia di affari è da individuare nella mancanza di continuità e/o stabile organizzazione;

richiamata la deliberazione n. 569 del 21 dicembre 1994, con la quale la Giunta camerale approvò il nuovo assetto organizzativo della Camera di Commercio in tema di ripartizione dei compiti e funzioni tra la stessa Giunta e la dirigenza dell'Ente, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 29/93, ora sostituito dal decreto legislativo n. 165/2001;

sentiti i responsabili dei procedimenti amministrativi;

vista la scheda istruttoria predisposta in osservanza dell'ordine di servizio n. 10 del 3 giugno 1998;

d e t e r m i n a

- a) di non iscrivere al registro imprese l'attività di
procacciatore d'affari;
- b) il soggetto che, in forma professionale e organizzata,
nell'ambito dell'attività di agenzia d'affari dia esecuzione
a contratti di procacciamento di affari può iscriversi al
Registro delle imprese solo successivamente alla denuncia di
inizio attività prevista per le agenzie d'affari.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
f.to dr Antonio d'Azzeo